

LEGGE REGIONALE

Inquadramento del personale comandato ai sensi delle leggi nn.386 del 17.8.1974, 349 del 29.6.1977 e 833 del 23.12.1978 e del personale messo a disposizione ai sensi del D.P.R. n.616 del 24.7.1977 e delle leggi n.641/78 e 642/79.

Consiglio Regionale della Puglia

LEGGE REGIONALE

"Inquadramento del personale comandato ai sensi delle leggi nn. 386 del 17.8.1974, 349 del 29.6.1977 e 833 del 23.12.1978 e del personale messo a disposizione ai sensi del D.P.R. n. 616 del 24.7.1977 e delle leggi n. 641/78 e n. 642/79".

Il Consiglio regionale
ha approvato la seguente legge:

Art. 1

E' inquadrato nel ruolo unico regionale a decorrere dall'1 febbraio 1981, con i criteri e le modalità previste dalla presente legge:

- a) il personale comandato alla Regione ai sensi delle leggi 17 agosto 1974, n. 386, 29 giugno 1977, n. 349 e 23 dicembre 1978, n. 833, che ne faccia richiesta ai sensi della L.R. 2.3.1981, n. 21;
- b) il personale di ruolo e non di ruolo trasferito o messo a disposizione della Regione, proveniente dallo Stato e dagli Enti disciolti o riformati in forza del D.P.R. n. 616 del 24.7.1977 e delle leggi nn. 641/78 e 642/79;
- c) il personale comandato ai sensi dell'art. 79 del D.P.R. 31.5.1974, n. 417, in servizio alla Regione alla data dell'1 febbraio 1981, che ne faccia richiesta ai sensi dell'art. 63 della legge 20.5.1982, n. 270, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

L'inquadramento è effettuato secondo criteri di perequazione e di omogeneità fra le varie categorie di personale da inquadrare e nei confronti del personale già inquadrato.

Art. 2

Dalla data di decorrenza dell'inquadramento, al personale di cui alla presente legge si applicano tutte le norme dello stato giuridico e del trattamento economico del personale regionale, salvo quanto specificatamente stabilito dalla presente legge.

Ai soli effetti giuridici, l'inquadramento del personale previsto dall'art. 5 della legge 8.8.1980, n. 441 decorre dall'1.1.1981.

Il personale inquadrato in applicazione della presente legge conserva nel ruolo regionale le anzianità maturate nell'ordinamento di provenienza.

Art. 3

L'inquadramento del personale di cui al precedente art. 1 è disposto sulla base della qualifica o livello rivestito alla data dell'inquadramento in conformità delle tabelle A) e B) allegate alla presente legge.

Per il personale di cui al secondo comma dell'articolo precedente, l'inquadramento è operato sulla base della qualifica rivestita alla data del 31.12.1980.

Qualora sopravvengano, anche successivamente alla adozione dei formali provvedimenti di inquadramento, modificazioni di qualifiche o livello nell'ordinamento di provenienza che retroagiscano i propri effetti anteriormente alle date previste dai precedenti commi, esse sono prese a base dell'inquadramento o ne provocano la modifica.

Per il personale che rivesta negli ordinamenti di provenienza alle date richiamate dai precedenti commi qualifiche non espressamente previste dalle tabelle A) e B) allegate alla presente legge si procede allo inquadramento in via analogica sulla base dell'equipollenza tra le qualifiche stesse e quelle espressamente previste dalla tabella, sentita la stessa Commissione di cui al successivo art. 4.

Ai fini dell'inquadramento si applicano contestualmente i seguenti criteri integrativi delle tabelle di corrispondenza A) e B) allegate alla presente legge:

- a) trovano applicazione le norme previste dall'art. 40 della L.R. 13 marzo 1980, n. 16 e successive modificazioni e integrazioni, ferme restando tutte le condizioni e le modalità ivi previste, limitatamente al personale:
 - proveniente dalle Amministrazioni statali che al momento dell'inquadramento nel ruolo regionale non abbia conseguito, in applicazione delle disposizioni della legge 11.7.1980, n. 312, un passaggio di posizione tale da collocarsi in qualifica o livello corrispondente a carriera superiore a quella di appartenenza nell'ordinamento di provenienza vigente anteriormente alla legge surrichiama-
 - proveniente dalle Amministrazioni statali che al momento dell'inquadramento nel ruolo regionale non abbia fruito degli scorrimenti di livello previsti dall'art. 4, IV comma, della legge 11.7.80, n. 312;
 - proveniente da altri Enti ed al quale non si applicano le disposizioni delle successive lettere c) d), e).
- b) il personale a cui, in attuazione dell'art. 4 della legge 11.7.80, n. 312, siano applicabili gli scorrimenti di livello previsti da tale normativa è reinquadrato nel livello funzionale regionale superiore a quello attribuito all'1.2.1981 in conformità delle allegatte tabelle a compimento delle anzianità previste dall'art. 4 della legge sopra citata se non abbia già fruito di quanto previsto alla precedente lettera a);
- c) il personale con qualifica di commesso nell'ordinamento di provenienza è inquadrato nel III livello funzionale se in possesso di una anzianità di servizio di otto anni alla data del 30.9.1978;
- d) il personale con qualifica di assistente coordinatore, assistente tecnico coordinatore e seconda qualifica professionale con formale incarico di coordinamento a livello differenziato di professionalità nell'ordinamento di provenienza, è inquadrato nel VI livello funzionale;
- e) è inquadrato nel livello funzionale immediatamente superiore a quello previsto dalle allegatte tabelle il personale con qualifica di collaboratore coordinatore e di collaboratore tecnico coordinatore con dieci anni di anzianità nell'ordinamento di provenienza e con la laurea alla data del 31.12.1979; il personale con la qualifica di direttore aggiunto di divisione in possesso del diploma di laurea e di nove anni e sei mesi di anzianità nella carriera direttiva alla data del 31.12.1979.

L'inquadramento del personale proveniente dalle Opere Universitarie avrà luogo secondo le norme del presente articolo a compimento delle operazioni di reinquadramento previste dall'ordinamento di provenienza, per mansioni svolte nell'ambito delle opere medesime. E' comunque

esclusa la cumulabilità dei benefici previsti dal presente articolo con quelli del surrichiamato reinquadramento.

L'applicazione delle norme dei precedenti commi V e VI non può in alcun caso comportare più di un passaggio di livello di provenienza.

Art. 4

Il personale di cui alla presente legge, fatto salvo l'inquadramento d'ufficio di spettanza di cui al precedente art. 3, può essere inquadrato nel livello immediatamente superiore rispetto a quello attribuibile in base allo stesso art. 3, sulla scorta dei titoli di studio e di specializzazione, di esperienza professionale e di produzione scientifica posseduta.

L'inquadramento di cui al comma precedente è disposto con deliberazione della Giunta regionale, sentito il parere di una Commissione così composta:

- a) Assessore al Personale o suo delegato, con funzione di Presidente;
- b) tre rappresentanti delle Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;
- c) tre funzionari regionali nominati con decreto del Presidente della Giunta su indicazione dell'Assessore al Personale;

Funge da Segretario un dipendente appartenente al VI livello funzionale.

La Commissione di cui al comma precedente esprime il giudizio sulla base dei criteri e delle modalità previste dalla tabella C) allegata alla presente legge.

I titoli valutabili debbono essere posseduti alla data del 31 dicembre 1979.

Le norme del presente articolo si applicano nei confronti del personale che ne faccia richiesta o contestualmente alla domanda di inquadramento di cui al punto dell'art. 1 o entro 30 giorni dalla data di comunicazione del livello funzionale attribuibile a norma dell'art. 3.

L'inquadramento con le norme del presente articolo non è conseguibile dal personale che non abbia fatto espressa rinuncia all'applicazione dell'art. 3.

Art. 5

La posizione economica nel livello funzionale d'inquadramento nel ruolo regionale è determinata dallo stipendio in godimento al giorno antecedente alla data di decorrenza dell'inquadramento comprensivo di scatti e classi acquisiti ed eventuali assegni personali pensionabili, fermo restando il principio della non cumulabilità di benefici rivenienti da contratti diversi.

Per il personale il cui accordo contrattuale nazionale di provenienza preveda miglioramenti economici riferiti al triennio 1979/81 con decorrenza di attribuzioni dall'1.2.1981, la posizione economica di cui al comma precedente è comprensiva dei miglioramenti medesimi.

Per il personale degli enti soppressi (Ente Nazionale per l'Assistenza alla Gente di Mare, Ente Nazionale per la Protezione Morale del Fanciullo, Istituto per l'Incremento Ippico di Foggia, Consorzi provinciali per l'istruzione tecnica e centri di orientamento scolastico e professionale), privi di sviluppi contrattuali nel triennio 1979/81, la posizione economica è determinata anche dall'aggiunta dei benefici di cui agli artt. 21 e 22 della L.R. 2.3.1981, n. 22.

Salvo quanto disposto al comma precedente, al personale di cui alla presente legge non si applicano i benefici economici previsti per il personale regionale, decorrenti dall'1.2.1981.

Per il personale di cui al 2. comma dell'art. 1 il cui accordo contrattuale Nazionale dell'Ente di provenienza in vigore alla data dell'inquadramento preveda miglioramenti economici scaglionati nell'arco di validità dell'accordo, i miglioramenti stessi si applicano alle scadenze ivi previste, facendo comunque salvo il criterio della non cumulabilità di due contratti, con esclusione cioè dei miglioramenti economici scaturenti dall'accordo contemporaneamente in vigore per i dipendenti regionali.

La posizione giuridica nel livello di inquadramento funzionale, qualora non sia coincidente con quella economica, si determina con i criteri di cui all'art. 46 della L.R. 13.3.80 n. 16, per il personale di cui al primo comma dell'art. 1. Allo stesso personale si applicano le norme sul maturato in itinere, calcolate secondo le norme dell'ordinamento di provenienza, previste dal citato art. 46 della legge regionale n. 16 del 13.3.80.

Tutto il personale di cui alla presente legge viene inquadrato con deliberazione della Giunta regionale. Prima della adozione di tale provvedimento a tutto il personale viene comunicata la proposta della deliberazione riguardante il proprio inquadramento giuridico ed economico. Nei quindici giorni successivi gli interessati possono presentare le proprie osservazioni e subordinare l'inquadramento nel ruolo unico regionale all'esito delle stesse.

ART. 6.

Al personale proveniente dallo Stato, dagli Enti ospedalieri, dagli enti soppressi o interessati a processi di scorporo o di riforma, che continuerà ad operare nelle strutture di destinazioni in turni avvicendati, viene corrisposta, fino all'entrata a regime dell'accordo del personale dipendente dalla Regione relativamente al periodo '82/84, la indennità di turno spettante alla data del 31.12.81, secondo gli ordinamenti di provenienza.

Per il personale proveniente dagli enti pubblici di cui alla legge n. 70/75, l'indennità di cui sopra non è suscettibile pertanto degli incrementi previsti dall'ultimo comma dell'all. 3) al D.P.R. 26.5.76, n. 411.

Al personale proveniente da enti pubblici, comandato ex art. 19 della legge 386/74 e successive integrazioni e modificazioni da sede di servizio diversa da quella di destinazione, compete il trattamento di missione, ove ne ricorrano i presupposti al momento del comando, secondo la disciplina prevista dalle norme dell'ordinamento di provenienza vigente alla data di assunzione del servizio presso la Regione.

ART. 7

Ai fini del trattamento assistenziale, previdenziale e di quiescenza, il personale inquadrato a norma della presente legge è iscritto rispettivamente alle competenti gestioni per le assicurazioni obbligatorie contro le malattie, all'Istituto Nazionale per l'Assistenza dei dipendenti degli enti locali (INADEL) ed alla cassa per le pensioni dei dipendenti degli enti locali (CPDEL).

**Consiglio Regionale
della Puglia**

Ai dipendenti inquadrati a norma della presente legge, o ai loro superstiti, è data la facoltà di optare per il mantenimento della posizione assicurativa già costituita nell'ambito dell'assicurazione obbligatoria.

ART. 8

Il personale di cui alla presente legge è inquadrato nel ruolo unico della Regione anche in soprannumero rispetto alla dotazione complessiva al cui eventuale ampliamento si provvederà con legge regionale entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 9

L'onere per l'attuazione della presente legge graverà sui capitoli nn. 00302, 00332, 00334, 00306, 00307, 00308, disponibili, del bilancio regionale 1983, approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 30.4.1983, con delibera n. 442, dando atto che gli oneri relativi agli esercizi successivi trovano copertura nel bilancio triennale 1983/85.

IL VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

F.to (Conte)

I CONSIGLIERI SEGRETARI

F.to (Capozza-Bellifemine)

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO

F.to (Guaccero)

TABELLA A

REGIONI	STATO	PARASTATO
I LIVELLO	I LIVELLO	*****
II LIVELLO	II LIVELLO	COMMESSO
III LIVELLO	III LIVELLO	AGENTE TECNICO
IV LIVELLO	IV e V LIVELLO	ARCHIVISTA DATTILOGRAFO - OPERATORE TECNICO
V LIVELLO	VI LIVELLO	ASSISTENTE, ASSISTENTE TECNICO, ASSISTENTE TECNICO PROFESSIONALE, SECONDA QUALIFICA PROFESSIONALE
VI LIVELLO	VII LIVELLO	COLLABORATORE, COLLABORATORE TECNICO, ASSISTENTE DA ALMENO 5 ANNI IN POSSESSO DEL DIPLOMA DI SCUOLA MEDIA SUPERIORE E DELLA QUALIFICA DI COORDINATORE
VII LIVELLO	VIII LIVELLO	COLLABORATORE TECNICO PROFESSIONALE, COLLABORATORE TECNICO (analisti, statistici, sociologi), I° QUALIFICA PROFESSIONALE, COLLABORATORE COORDINATORE, COLLABORATORE TECNICO COORDINATORE
VIII LIVELLO	DIRETTORE DI DIVISIONE AD ESAURIMENTO ED ISPETTORE GENERALE AD ESAURIMENTO DI CUI ALL'ART. 155 DELLA LEGGE N. 312/1980, I DIRIGENTE, DIRIGENTE SUPERIORE	DIRIGENTE, DIRIGENTE SUPERIORE, PERSONALE DELLA I° QUALIFICA PROFESSIONALE O DEL RUOLO TECNICO CON ALMENO 15 ANNI DI SERVIZIO E CON FUNZIONI DI DIREZIONE DI STRUTTURE COMPLESSE ORGANIZZATIVE DA ALMENO UN ANNO ALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DEL DPR 761/79, PERSONALE DELLA I° QUALIFICA PROFESSIONALE O DEL RUOLO TECNICO CHE NELL'ORDINAMENTO DELLE CARRIERE PREESISTENTI ALL'ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE 70/75 RIVESTIVA UNA QUALIFICA NON INFERIORE A QUELLA DI DIRETTORE PRINCIPALE. MEDICO DELLA I° QUALIFICA PROFESS. CHE NELL'ORDINAMENTO DELLE CARRIERE PREESISTENTI ALLA ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE 70/75 RICOPRIVA UNA QUALIFICA CORRISPONDENTE A DIRETTORE PRINCIPALE E DIRIGENTE GENERALE

TABELLA R

Testo definitivo

LIVELLI Regionali	LIVELLI Ospedalieri
I	I
II	II
III	III
IV	IV
V	V e VI
VI	VII
VII	VIII - Assistente Medico, ispettore sanitario, assistente tecnico, conduttore amministrativo, conduttore tecnico (biologo, fisico-chimico, ecc.), psicologo non medico, farmacista collaboratore.
VIII	I e II livello dirigenziale - aiuto medico e vice direttore sanitario, direttore di farmacia, direttore tecnico (biologo e fisico-chimico), direttore sanitario e primario, direttore amministrativo.

REGIONE PUGLIA

CRITERI DI ATTUAZIONE DELL'ART. 4 DELLA ~~LEGGE REGIONALE~~ *Talla Iniziativa legge*

Art. 1.

Il personale che intende avvalersi della facoltà prevista dall'art. 4 della legge regionale ~~regionale~~ dovrà presentare, nei modi e nei tempi previsti dallo stesso articolo, apposita richiesta corredata dei documenti, certificazioni, attestazioni utili per la valutazione dei titoli, nonché di un elenco descrittivo in duplice esemplare della documentazione indirizzata all'Assessore agli Affari generali, Personale, Enti Locali, Polizia Urbana.

Essa dovrà essere consegnata a cura degli interessati al Settore personale che ne rilascerà ricevuta mezzo di apposizione di timbro a data su un esemplare dell'elenco dei titoli che verrà riconsegnato al presentatore.

Se la documentazione di cui sopra fosse già acquisita al fascicolo personale, gli interessati potranno limitarsi ad indicarla nell'elenco descrittivo di cui al 1° comma.

Art. 2

Le categorie dei titoli valutabili, al fine di cui al precedente art. 1, sono le seguenti:

- 1) il servizio prestato per un punteggio massimo di PUNTI 32;
- 2) titoli di studio per un punteggio massimo di PUNTI 40;
- 3) concorsi superati per un punteggio massimo di PUNTI 8;
- 4) titoli di specializzazione, di esperienza professionale e di produzione scientifica, per un punteggio massimo di PUNTI 24.

Le eventuali modificazioni di situazioni giuridiche soggettive, intervenute successivamente al 31/12/1979, non sono valutabili agli effetti di cui all'art. 4 della ~~in. n.~~ presente legge Peraltro si intendono verificati alla data del 31 dicembre 1979 riconoscimenti di posizioni giuridiche e di carriera disposti dall'Amministrazione pubblica di provenienza anche in data successiva, purchè riferentisi a diritti maturati anteriormente a quella data.

REGIONE PUGLIA

Art. 3

Il servizio prestato presso l'Ente di provenienza del personale trasferito e comandato e presso l'Amministrazione regionale viene valutato punti 1 per ogni trimestre.

Il periodo massimo complessivamente valutabile è di anni 8. Non vengono valutate le frazioni di anno inferiori a 45 giorni; procedendo, in ogni altro caso, all'arrotondamento al trimestre, per difetto o per eccesso.

Art. 4

I titoli di studio, conseguiti a norma dell'ordinamento scolastico italiano, sono valutati:

- a) diploma di laurea40
- b) diploma di scuola media di 2° grado26
- c) licenza di scuola media di 1° grado12
- d) licenza di scuola elementare 4

E' valutabile un solo titolo di studio ed il titolo superiore assorbe quello inferiore. Per i titoli non valutabili ai fini del presente articolo, si rinvia al successivo articolo 6.

Art. 5

I concorsi superati valutabili sono soltanto quelli per esami o per titoli ed esami e sono valutati nella seguente misura:

- 1) concorsi a posti della carriera direttiva:
 - a) vincitorepunti 4
 - b) idoneopunti 2
- 2) concorsi a posti della carriera di concetto:
 - a) vincitorepunti 3
 - b) idoneopunti 1,5
- 3) concorsi a posti della carriera esecutiva e della carriera operaia ed ausiliaria:
 - a) vincitorepunti 2
 - b) idoneopunti 1

Sono complessivamente valutabili solo due concorsi superati; nell'ipotesi di un numero superiore a due, si valutano quelli più favorevoli.

ART. 6

I titoli di cui al punto 4) dell'art.2 ed i corrispondenti punteggi massimi attribuibili sono:

a) esperienza professionale: formali incarichi comportanti l'attribuzione di responsabilità di unità operativa ^{****} nell'ente di provenienza o nella regione.

Viene attribuito 1 punto per ogni semestre di durata dell'incarico, fino ad un massimo di punti 16. Allo stesso modo vengono valutate le funzioni svolte presso la regione, anche in assenza di formale provvedimento, purchè al momento del comando o del trasferimento il dipendente era titolare di incarico presso l'ente di provenienza.

b) Diplomi, certificazioni, attestazioni di specializzazione, di perfezionamento e formazione professionale, di compimento e di frequenza di corsi di studio non indicati e non valutati nella categoria dei titoli di studio: fino ad un massimo di punti 12;

c) pubblicazioni di carattere scientifico e culturale: fino ad un massimo di punti 8.

La valutazione dei titoli e la conseguente attribuzione del punteggio di cui al presente articolo saranno operate dalla Commissione Paritetica di cui all'art.4 della legge regionale.....

ART. 7

Il candidato che consegua un punteggio complessivo, risultante dalla somma dei punti dei titoli posseduti, di cui all'art.2, non inferiore al minimo indicato per ciascun dei livelli funzionali sotto riportati, è ritenuto idoneo all'inquadramento nel livello medesimo:

- 2° LIVELLO	Punti	10
- 3°	"	18
- 4°	"	30
- 5°	"	46
- 6°	"	55
- 7°	"	61
- 8°	"	84.

**** o funzioni ispettive o di controllo di unità operative su base territoriale regionale o interregionale

* *o funzioni ispettive di coordinamento o di controllo all'interno di unità operative su base territoriale regionale o interregionale*

Art. 8

Il candidato che riporti un punteggio intermedio tra i minimi fissati dall'art. 7 per due livelli immediatamente successivi, purchè tale punteggio intermedio sia uguale o superiore al valore sotto indicato per ciascun livello, è ammesso, al fine del conseguimento di tale livello, ad un esame di idoneità:

- Punti 6: minimo per l'ammissione all'esame per il livello 2°;
- Punti 14: minimo per l'ammissione all'esame per il livello 3°;
- Punti 26: minimo per l'ammissione all'esame per il livello 4°;
- Punti 42: minimo per l'ammissione all'esame per il livello 5°;
- Punti 50: minimo per l'ammissione all'esame per il livello 6°;
- Punti 56: minimo per l'ammissione all'esame per il livello 7°;
- Punti 68: minimo per l'ammissione all'esame per il livello 8°.

L'esame si svolgerà con le modalità di cui all'art.

10.

Art. 9

Il candidato riceverà comunicazione sull'ammissione all'esame di cui all'art. precedente con avviso recapitato almeno venti giorni prima della data fissata per la prova stessa.

Art. 10

Le prove d'esame di cui all'art. 8 avranno riferimento ai contenuti professionali dei livelli funzionali cui debbono dare accesso.

La prova d'esame per l'accesso ai livelli 2°, 3° e 4° sarà di carattere pratico.

La prova d'esame per l'accesso ai rimanenti livelli sarà di carattere teorico, consisterà in un colloquio e verterà sugli argomenti sottoelencati raggruppati in materie omogenee.

La scelta degli argomenti compete al candidato che deve indicarli nella richiesta di cui all'art. 1. In difetto gli argomenti saranno scelti dalla Commissione esaminatrice di cui al successivo art. 11.

Il colloquio verterà su un solo argomento per l'accesso al livello funzionale 5°, su due argomenti di materie diverse per l'accesso ai livelli funzionali 6° e 7° e su tre argomenti di almeno due materie diverse per l'accesso al livello funzionale 8°.

I candidati ai livelli 7° e 8° dovranno dimostrare una approfondita conoscenza degli argomenti prescelti.

ELENCO DELLE MATERIE E DEGLI ARGOMENTI:

Gruppo Problemi Amministrativi e Giuridici

1) DIRITTO COSTITUZIONALE

- a) organizzazione costituzionale dello Stato
- b) limiti costituzionali alla potestà dello Stato
- c) principi fondamentali della Repubblica - Diritti e doveri dei cittadini.

2) DIRITTO AMMINISTRATIVO

- a) atti amministrativi
- b) giustizia amministrativa
- c) responsabilità
- d) mezzi della Pubblica Amministrazione.

3) DIRITTO REGIONALE

- a) autonomia legislativa, amministrativa e finanziaria
- b) organizzazione regionale
- c) controllo sulle Regioni.

4) DIRITTO TRIBUTARIO

- a) imposte, tasse, contributi
- b) accertamento e contenzioso
- c) tributi locali.

5) DIRITTO CIVILE

- a) obbligazioni in generale ed in particolare i contratti
- b) lavoro
- c) persone giuridiche
- d) proprietà.

6) DIRITTO PENALE

- a) reati in generale
- b) reati contro la Pubblica Amministrazione.

7) LEGISLAZIONE

- a) Statuto della Regione Puglia
- b) legge comunale e provinciale.
- c) legge e regolamento sulla contabilità e l'amministrazione del patrimonio dello Stato
- d) legge 10 febbraio 1953, n. 62

- e) circoscrizioni comunali
- f) polizia urbana e rurale
- g) fiere e mercati
- h) beneficenza pubblica ed assistenza sanitaria ed ospedaliera
- k) istruzione artigiana e professionale e assistenza scolastica
- i) musei e biblioteche di Enti locali
- l) turismo ed industria alberghiera
- m) urbanistica
- n) tramvie e linee automobilistiche d'interesse regionale
- o) viabilità, acquedotti e lavori pubblici di interesse regionale
- p) navigazione e porti lacuali
- q) acque minerali e termali
- r) cave e torbiere
- s) caccia
- t) pesca nelle acque interne
- u) agricoltura e foreste
- v) artigianato

Gruppo Problemi dell'ambiente, del territorio e problemi tecnici

- 8) ECONOMIA DEL TERRITORIO E DEI TRASPORTI
 - a) pianificazione territoriale e connessione con la programmazione economica
 - b) pianificazione locale, piani di coordinamento territoriale, teoria e politica degli standards
 - c) economia dei trasporti
 - d) organizzazione pubblica dell'edilizia e dell'edilizia economica e popolare
- 9) DISCIPLINE PROGETTUALI
 - a) progettazione, verifica e collaudo delle opere pubbliche
 - b) criteri tecnici, economici, funzionali, operativi e gestionali nella progettazione delle opere pubbliche
- 10) ECOLOGIA
 - a) trattamento e smaltimento degli scarichi gassosi e dei rifiuti solidi
 - b) acque di approvvigionamento e di rifiuto
 - c) tutela del patrimonio idrico sotterraneo
- 11) AGRONOMIA E ZOOTECNIA
 - a) coltivazioni erbacee e arboree e difesa fito-sanitaria in Puglia
 - b) tecnologia degli allevamenti
 - c) sistemazione idrogeologica dei territori montani
 - d) silvicoltura
 - e) tecnica dell'irrigazione
 - f) problemi connessi alla gestione di impianti irrigui collettivi
 - g) lineamenti del Piano generale dell'irrigazione in Puglia

Gruppo Problemi educativi, sociali e culturali

12) PEDAGOGIA

- a) teorie e orientamenti pedagogici nell'ambito della scuola materna e dell'obbligo
- b) metodologia di nuove sperimentazioni didattiche nell'ambito della scuola materna e dell'obbligo
- c) programmazione e tecnica della formazione professionale

13) SOCIOLOGIA

- a) rapporti docente-discente, scuola-famiglia, comunità scolastica-mondo del lavoro, amministrazione locale-gestione scolastica
- b) emarginazione e devianza, recupero e risocializzazione
- c) tecnica della comunicazione e problemi del linguaggio sociale

Gruppo Problemi economici e produttivi

14) POLITICA ECONOMICA

- a) prezzi, monete, -credito ed equilibrio macroeconomico
- b) sviluppo economico, programmazione
- c) formazione e distribuzione del reddito nazionale
- d) politica ed economia agraria

15) RAGIONERIA

- a) finanza pubblica
- b) bilancio degli Enti pubblici
- c) controlli sulla gestione finanziaria finalizzati alla verifica del processo di formazione e attuazione dei programmi generali e settoriali
- d) procedure della gestione del bilancio regionale sotto il profilo giuridico, amministrativo, tecnico

16) STATISTICA

- a) teoria delle serie storiche
- b) parametri statistici fondamentali ed elementi di teoria del campione

17) SCIENZA DELL'ORGANIZZAZIONE

- a) motivazione individuale e organizzazione del lavoro
- b) pianificazione organizzativa
- c) esperienze di applicazione e prospettive del trattamento automatico delle informazioni nella Pubblica Amministrazione

Gruppo Problemi sanitari

18) IGIENE E SANITA' PUBBLICA

- a) programmazione sanitaria e sicurezza sociale
- b) tutela della salute sui luoghi di lavoro

- c) linee di intervento e schemi organizzativi della medicina preventiva
- d) profilassi delle malattie infettive e diffuse

Art. 11

Per l'esame di cui all'art. 8, la Commissione giudicatrice è composta con i criteri e le modalità di cui all'art. 50 della l.r. 25 marzo 1974 n. 18, modificato e integrato dall'art. 13 della l.r. 13 marzo 1980 n. 16.

Art. 12

Il candidato sarà ritenuto idoneo a rivestire la qualifica funzionale richiesta se riporterà il giudizio favorevole della maggioranza dei membri della Commissione aventi diritto al voto.

Art. 13

Il Presidente della Commissione di cui all'art. 11 rassegnerà copia del verbale delle operazioni di accertamento - firmato dal Presidente medesimo e controfirmato dal Segretario - al Presidente della Giunta, per l'adozione dei formali provvedimenti deliberativi a norma del 2° comma dell'art. 4 della presente ~~l.r.~~ legge regionale.

GOVERNO REGIONALE PUGLIA
Tramessa alla Commissione Contabile per l'adozione del

**Consiglio Regionale
della Puglia**

E' estratto dal verbele della seduta del 10 maggio 1983 ed è conforme al testo deliberato dal Consiglio regionale.

IL VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
F.to (Conte)

I CONSIGLIERI SEGRETARI
F.to (Capozza-Bellifemine)

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO
F.to (Dott. Guaccero)